CRL.REGISTRO UFFICIALE.0026562.I.29-10-2019.h.16:06

Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio
On. Mauro Buschini

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Oggetto: Iter autorizzativo del progetto di "impianto di Recupero Energetico nel Comune di Tarquinia (VT)", ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006. Proponente: A2A Ambiente S.p.A.

I sottoscritti, in qualità di Consiglieri Regionali del Lazio,

PREMESSO CHE

a) Nel mese di giugno 2019, la società A2A AMBIENTE S.p.A. ha presentato alla Regione Lazio istanza di V.I.A. ai sensi dell'art. 27 bis, parte II del D.Lgs. 152/06, per la realizzazione e l'esercizio del progetto di "impianto di Recupero Energetico nel Comune di Tarquinia (VT)", ricadente nella zonizzazione del vigente Piano Regolatore Generale in zona "D – Impianti industriali e assimilati", sottozona D1;

b) nell'ambito della procedura autorizzativa in oggetto, il Comune di Tarquinia, con nota del 14.08.2019, ha trasmesso alla Regione Lazio la deliberazione n.19 del 09/08/2019 del Consiglio Comunale di Tarquinia, congiunto con quello di Civitavecchia, con cui è stata espressa all'unanimità la netta contrarietà all'apertura di qualsiasi tipo di impianto che comporti l'incenerimento di rifiuti su tutto il territorio comunale ed è stato impegnato il Sindaco ad esprimere il parere negativo all'Ufficio V.I.A. della Regione Lazio;

c) all'art. 10 delle NTA del PRG, come modificato dalla "*Variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale vigente relativa alla Zona D — Sottozona D1*" adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 19.07.2013 e approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 370 del 5 luglio 2016, è precisato che: "*Qualsiasi costruzione è subordinata all'approvazione dei Piani Particolareggiati o Piani di lottizzazione oggetto di convenzione. Tali Piani dovranno essere redatti con il Comune* ..." e che "*Quale contributo e guida alla redazione degli strumenti urbanistici attuativi per la zona D1 si rimanda al Piano Quadro di Indirizzo e Coordinamento Zona D1, approvato con D.C.C. n.31 del 10/04/2008*";

d) il richiamato "Piano Quadro" approvato con delibera n. 31 del 10/04/2008 esclude per la zona di PRG in questione gli "...*insediamenti come cementifici, inceneritori, industrie chimiche, depositi inquinanti, discariche e comunque tutti quelli previsti dal D.M. che individua le attività nocive ed inquinanti*";

CONSIDERATO CHE

e) nel tentativo di riscontrare i rilievi mossi dal Comune di Tarquinia e fornire le integrazioni richieste sul punto dalla Regione Lazio, la Società proponente riconosce che nell'ambito del procedimento autorizzativo in questione è necessaria una variante urbanistica per superare (i) la norma del Piano Regolatore Generale che subordina ogni intervento alla previa approvazione di un piano attuativo e (ii) le prescrizioni di piano sull'altezza massima e sui limiti volumetrici. Tuttavia, A2A Ambiente S.p.A. sostiene che la mera approvazione del progetto costituisca di per sé variante "automatica" allo strumento urbanistico, indipendentemente dalla posizione di contrarietà espressa dal competente Comune interessato;

f) orbene, sull'applicabilità della "variante urbanistica automatica" ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006, a fronte del un risalente orientamento giurisprudenziale citato dalla proponente, giova segnalare la più recente pronuncia del T.A.R. Piemonte n.480/2017, secondo cui "*Né può ritenersi che, in questo caso, l'autorizzazione unica costituisca variante ... perché l'effetto di variante urbanistica ex art. 208 D.Lgs. n. 152 del 2006, presuppone che l'Amministrazione Comunale dia l'assenso alla variante urbanistica. (...) Nel procedimento ex art. 208 del Codice dell'Ambiente, l'autorizzazione unica può essere rilasciata se, tenuto conto di tutte le risultanze della conferenza di servizi, il progetto è valutato positivamente e in tanto può costituire variante allo strumento urbanistico in quanto la determinazione positiva del Comune sia acquisita in sede di conferenza di servizi, sebbene sia necessaria la modifica dello strumento urbanistico. In altri termini la norma in discorso, dettando il modulo procedimentale della conferenza di servizi, non ha certamente sottratto al Comune la competenza, riservatagli in via esclusiva, ad esprimersi in ordine alle questioni di tipo urbanistico, ma ha inteso semplificare la procedura evitando, in caso di parere positivo del Comune, l'avvio dell'ulteriore procedura di variante urbanistica*";

g) contrariamente a quanto asserito dalla proponente A2A Ambiente S.p.A., dunque, in presenza del parere negativo sul progetto rilasciato del Comune di Tarquinia - competente in via esclusiva sotto il profilo urbanistico - non potrà trovare applicazione il meccanismo della "variante urbanistica automatica" ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006, in ragione di quanto sancito dalla menzionata giurisprudenza amministrativa;

RILEVATO ALTRESI' CHE

h) il Piano Regionale dei Rifiuti attualmente in vigore e approvato con D.C.R. n. 14 del 18.01.2012 non prevede la costruzione di ulteriori impianti di incenerimento in quanto "*la Regione Lazio non necessita di ulteriori impianti di termovalorizzazione/gassificazione da autorizzare per soddisfare il recupero dei flussi di frazione combustibile (CSS/CDR) provenienti dai rifiuti urbani*";

i) con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 592 del 02/08/2019, è stata adottata la Proposta di un nuovo "*Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio*" che si orienta in maniera totalmente opposta alla tipologia impiantistica in oggetto, poiché "*gli obiettivi strategici perseguiti dal cd. Pacchetto di Economia circolare pongono al centro il rafforzamento della gerarchia di rifiuti, individuando quale priorità la prevenzione della creazione dei rifiuti, in secondo luogo la riparazione e riciclo degli stessi, ed infine il recupero energetico*";

j) nello specifico, tale Piano prevede la riconversione dell'attuale sistema impiantistico e **non prevede un aumento del fabbisogno di termovalorizzazione**, atteso che "*la potenzialità attuale del termovalorizzatore di San Vittore, pari a 400.000 t/a risulta sufficiente a soddisfare il fabbisogno regionale, in quanto dopo un brevissimo periodo transitorio, come detto in precedenza, il fabbisogno a livello regionale scenderà sotto tale valore*".

*** ***

Tutto quanto innanzi premesso e considerato,

SI INTERROGANO

il Presidente della Regione Lazio, On.le Nicola Zingaretti, e l'Assessore Valeriani, al fine di sapere se:

1) siano a conoscenza dei fatti sopra riportati e ritengano opportuna la realizzazione di un impianto di recupero energetico (termovalorizzatore) nel Comune di Tarquinia, ossia in un territorio già interessato dalla contemporanea e consolidata presenza di rilevanti fattori di pressione ambientale, tra cui centrali termoelettriche e porto di Civitavecchia;
2) alla luce della recentissima adozione della Proposta di "*Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio*", non ritengano necessaria una moratoria nel rilascio delle autorizzazioni di impianti di termovalorizzazione dei rifiuti, nelle more della definitiva approvazione del nuovo Piano Regionale dei Rifiuti.

Roma, lì 24 ottobre 2019

I Consiglieri sottoscrittori

Silvia Blasi